



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 DEL 17-01-2019

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 – COMMA 5 – L.R. 56/1977 E S.M.I. E ATTIVAZIONE PROCESSO DI VAS

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **Gennaio**, alle ore **21:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GNOCCHI MARIA ROSA	X		FERRARI FILIPPO	X	
MELFI DANIELA	X		COLOMBO SILVIA	X	
VITALE EMANUELE	X		CORDERO CAMILLA	X	
PARACCHINI FABIO		X	SABATELLA MARCO	X	
FRISARDI MARIA CHIARA	X		MARCHIONI MARCO	X	
MONTI ALESSANDRO	X		TAMBURINI MASSIMO		X
BERNAREGGI CINZIA		X			

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Assessore Esterno

Componente	Presente	Assente
LOMBARDI MANUELA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MARIA ROSA GNOCCHI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA AVV. DANIELA MELFI

relaziona in merito all'argomento esponendo quanto segue.

Premesso che il Comune di Baveno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con la relativa variante in itinere dalla Regione Piemonte con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 31-13215, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 18/02/2010;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione regionale, il Comune ha apportato al proprio piano regolatore generale le seguenti modifiche:

- variante parziale n. 1 ex art. 17 – comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.: approvazione definitiva con D.C.C. n. 46/2010 del 7/10/2010 finalizzata alla modifica degli artt. 16 e 18 delle N.d.A.;
- variante parziale n. 2 ex art. 17 – comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.: approvazione definitiva con D.C.C. n. 2/2011 del 3/03/2011 finalizzata alla modifica degli artt. 21-22-23-24-25-26 delle N.d.A. (definizione edifici "in franchigia");
- assunzione modificazioni ai sensi dei commi 8 e 9 – art. 17 – L.R. n. 56/1977 e s.m.i. (correzione errori materiali, adeguamenti di limitata entità) con D.C.C. n. 46 del 28/09/2011;
- variante parziale n. 3 ex art. 17 – comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.: approvazione definitiva con D.C.C. n. 2/2012 del 5/03/2012 finalizzata ad adeguamenti e correzioni sia normative che cartografiche;
- variante strutturale 2010 di adeguamento al PAI, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2013;
- assunzione modificazioni (non costituenti varianti) ai sensi del comma 12 – art. 17 – L.R. n. 56/1977 e s.m.i. (come aggiornata da L.R. 3/2013) con D.C.C. n. 30 del 3/10/2013;
- assunzione modificazioni (non costituenti varianti) ai sensi del comma 12 – art. 17 – L.R. n. 56/1977 e s.m.i. (come aggiornata da L.R. 3/2013) con D.C.C. n. 8 del 27/03/2014;
- variante parziale n. 4 ex art. 17 – comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. (come aggiornata da L.R. 3/2013) con D.C.C. n. 9 del 27/03/2014;
- procedura di correzione di errore materiale ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – art. 17 comma 12 lettera a) assunta con D.C.C. n. 8 del 12/02/2015;
- procedura di correzione di errori materiali ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – art. 17 comma 12 lettera a) assunta con D.C.C. n. 40 del 22/09/2016;
- procedura di correzione di errore materiale ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – art. 17 comma 12 lettera a) assunta con D.C.C. n. 9 del 26/01/2017;
- procedura di correzione di errore materiale ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – art. 17 comma 12 lettera a) assunta con D.C.C. n. 39 del 29/11/2018;

Considerato che l'Ufficio Tecnico comunale, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di applicazione del nuovo S.U.G. e relative varianti parziali, nonché sulla scorta di segnalazioni relative al P.R.G.C. formulate da privati cittadini, ha raccolto e sottoposto all'Amministrazione Comunale una serie di proposte di modifica al vigente Strumento Urbanistico generale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 16/11/2017 ad oggetto: "Variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 – comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Atto di indirizzo per avvio procedure di approvazione ed individuazione autorità procedente e competente nel procedimento di Vas";

Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti nonché la circolare n. 25-2977 del 29/02/2016;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Regionale D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

approvato il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

- entro 24 mesi da tale data, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale dovranno essere adeguati al Piano paesaggistico; nelle more dell'adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, dovrà essere coerente e rispettare le norme del P.P.R.;

Dato inoltre atto che, in relazione alla vigente normativa in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui al D. Lgs. 152/2006, ai contenuti della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recanti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure, nonché in relazione alle modifiche recentemente apportate alla L.R. 56/1977 con particolare riguardo all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti, la presente variante parziale è contestualmente sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, mediante acquisizione dei pareri degli enti interessati e del parere motivato dell'OTC;

Richiamate le seguenti determinazioni di conferimento di incarichi professionali:

- n. 774 del 7/12/2017 con cui è stato affidato all'arch. Roberto Ripamonti di Omegna incarico di redazione della variante parziale n. 5 al vigente PRGC, che contenga le proposte di modifica raccolte dall'ufficio tecnico comunale, riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 17 – comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., ivi inclusa la documentazione necessaria alla verifica preventiva di V.A.S.

- n. 249 del 29/03/2018 con cui è stato affidato all'arch. Roberto Ripamonti di Omegna di verifica di coerenza al P.P.R. (piano paesaggistico regionale) della variante parziale n. 5 al vigente PRGC;

- n. 248 del 29/03/2018 con cui è stato affidato al dott. Alberto Ventura, legale e responsabile tecnico della società ECO.VE.MA. srl, con sede in Arona (NO), Regione Cantarana 17, l'incarico per l'espletamento della funzione di organo tecnico comunale (OTC) e redazione del relativo parere motivato nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della variante parziale n. 5 al vigente PRGC;

Visto che nello scorso mese di maggio l'A.C. ha deciso di pubblicare un avviso per consentire a tutti i cittadini di presentare istanze di correzione/modifica del piano regolatore, contenute nei limiti della variante parziale, a seguito del quale avviso sono pervenute numerose richieste, ulteriori rispetto a quelle già raccolte in precedenza dall'ufficio;

Precisato che, in relazione al numero più elevato di istanze pervenute da esaminare e gestire, si è provveduto ad opportuna integrazione degli incarichi professionali conferiti con determinazioni n. 805/2018 del 8/11/2018 (incarico arch. Ripamonti) e n. 945 del 24/12/2018 (incarico ECO.VE.MA. srl);

Dato atto che il progetto di variante parziale, predisposto è stato illustrato alla Commissione Urbanistica nella seduta del 21/12/2018, che ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto il progetto di variante parziale presentato dal tecnico incaricato arch. Roberto Ripamonti composto dai seguenti elaborati:

- PA – Relazione illustrativa;
- PB – Norme di attuazione (estratto);
- P3 - P.R.G. del territorio urbano (usi del suolo e vincoli) – FG. 1 Baveno (in scala 1:2.000)
- P3 - P.R.G. del territorio urbano (usi del suolo e vincoli) – FG. 2 Feriolo (in scala 1:2.000);
- TU1 – Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria – FG. 1 Baveno;

- TU2 – Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria – FG. 2 Feriolo;
- L1 - Localizzazione delle richieste dei cittadini - FG. 1 Baveno;
- L2 - Localizzazione delle richieste dei cittadini - FG. 2 Feriolo;
- Documento di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.;
- Documento di verifica di coerenza della variante al P.P.R.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Daniela Melfi;

Esaminata la documentazione costituente la Variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. nonché la relativa documentazione di VAS e di adeguamento al P.P.R.;

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17

Rilevato che le modifiche di carattere normativo e cartografico introdotte con la presente variante sono quelle puntualmente descritte nell'elaborato PA – Relazione Illustrativa al capitolo 2. - Contenuti della variante articolato in:

- 2.1 Integrazioni e modifiche al testo di alcuni articoli delle norme di attuazione
- 2.2 Variazione dell'estensione di aree destinate ad uso pubblico (standard)
- 2.3 Limitata riduzione della capacità insediativa residenziale del P.R.G. Vigente per la cancellazione di superfici con destinazione di Aree di Completamento Residenziale (A.C.R.)
- 2.4 Modifiche all'estensione di aree destinate ad insediamento di attività economiche
- 2.5 Adeguamento cartografico per l'inserimento del tracciato dell'elettrodotto
- 2.6 Ridelimitazione di aree di pertinenza di insediamenti residenziali quali aree edificate (A.E.R.)
- 2.7 Classificazione di aree per insediamenti turistico-ricettivi di preesistenti edifici e relative pertinenze
- 2.8 Riclassificazione di aree produttive esistenti per funzioni di tipo commerciale
- 2.9 Classificazione come aree agricole di aree precedentemente individuate dal P.R.G. Vigente per funzioni residenziali e produttive
- 2.10 Scambio di pari superfici, con destinazioni residenziali e produttive nel P.R.G. vigente su aree adiacenti

Dato atto che la variante ha interesse pubblico in quanto:

- le modifiche puntualmente descritte nella relazione illustrativa ai punti 2.1 - modifiche normative, 2.2 - variazioni aree a standard, 2.3 – eliminazione aree ACR, 2.5 – inserimento tracciato elettrodotto, 2.6 – ridelimitazione aree edificate, 2.9 riclassificazione in agricole di aree residenziali e produttive, 2.10 – scambio di pari superfici residenziali/produttive riguardano una serie di integrazioni, adeguamenti, rettifiche e implementazioni (indicate dall'ufficio tecnico comunale e/o segnalate da privati cittadini) che consentono un'applicazione congrua ed aggiornata dello strumento urbanistico, in coerenza con il principio di efficacia dell'azione amministrativa
- le modifiche descritte al punto 2.4 – modifiche all'estensione di aree destinate ad insediamento di attività economiche e 2.7 – classificazione ad aree turistiche di edifici preesistenti, riguardano l'adeguamento ai limiti delle relative proprietà della destinazione d'uso produttiva di attività esistenti, la cui presenza e permanenza sul territorio comunale, specie nell'attuale persistente periodo di crisi economica, riveste carattere di interesse generale per i positivi risvolti economici ed occupazionali;
- la modifica 2.8 – riclassificazione di aree produttive esistenti per funzioni di tipo commerciale amplia la possibilità di riutilizzo di edifici esistenti, rivestendo anch'essa carattere di interesse

generale per i positivi risvolti economici ed occupazionali;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 17 – comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. la presente variante parziale n. 5 contiene modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – comma 7 – primo periodo si riporta di seguito un prospetto numerico, desunto dalla relazione illustrativa – dati quantitativi di variante, dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga:

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni)	PRG approvato (dati riferiti e aggiornati all'atto di approvazione)	PRG vigente (dati riferiti e aggiornati all'atto di approvazione di tutte le varianti successive – alla variante parziale 4)	PRG variante (dati riferiti alla variante parziale 5)	parametri
quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 [art. 17, comma 5, lettera c) e d)]	limite massimo rid/aum: 11.025 stanze/abitanti equivalenti x 0,50 mq/stanze/abitanti= mq 5.512,50	limite massimo rid/aum: mq 5.512,50 - mq 1.589,00 (var.3) – mq 1859,00 (var. 4) = mq 2.064,50	limite massimo rid/aum: mq 2.064,50 – mq 1.706,00 (var.5)= mq 358,50	limite riduzione o limite aumento fino a 0,5 metri quadrati per abitante
capacità insediativa residenziale [art.	11.025 stanze/abitanti equivalenti	Nessun aumento	Nessun aumento	limite incremento 0 per cento

17, comma 5, lettera e)]				(>10000 abitanti), 4 per cento (<10000 abitanti),
superfici territoriali (o gli indici di edificabilità) relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive [art. 17, comma 5, lettera f)]	Limite max incremento mq 526.496,00 x 6%= mq 31.589,76	Limite max incremento mq 31.589,76 - mq 6.121,00 (var. 3)- mq 4.075,00 (var. 4)= mq 21.393,76	Limite max incremento mq 21.393,76 – mq 9.067,00 = mq 12.326,76	limite incremento 6 per cento (<10000 abitanti), 3 per cento (10000-20000 abitanti), 2 per cento (>20000 abitanti)

Dato atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni e che per la medesima, limitatamente alle aree da essa interessate, è stata effettuata la verifica di coerenza e rispetto delle norme del PPR;

Dato infine atto che, contestualmente all'adozione della presente variante, viene attivata la procedura di VAS mediante verifica preventiva di assoggettabilità, con acquisizione dei pareri degli enti interessati e dell'OTC;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Tecnici;

Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:

Ferrari per il Gruppo "Baveno Partecipa": Favorevole;
Cordero per il Gruppo "Baveno Futura": Favorevole;
Marchioni per il Gruppo "Obiettivo Comune": Favorevole;

Con voti n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., come da ultimo modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, la Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G.C., costituita dai sotto elencati elaborati tecnici (agli atti) a firma del professionista incaricato arch. Roberto Ripamonti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- PA – Relazione illustrativa;
- PB – Norme di attuazione (estratto);
- P3 - P.R.G. del territorio urbano (usi del suolo e vincoli) – FG. 1 Baveno (in scala 1:2.000)
- P3 - P.R.G. del territorio urbano (usi del suolo e vincoli) – FG. 2 Feriolo (in scala

1:2.000);

- TU1 – Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria – FG. 1 Baveno;
- TU2 – Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria – FG. 2 Feriolo;
- L1 - Localizzazione delle richieste dei cittadini - FG. 1 Baveno;
- L2 - Localizzazione delle richieste dei cittadini - FG. 2 Feriolo;
- Documento di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.;
- Documento di verifica di coerenza della variante al P.P.R.

3. Di attivare, contestualmente all'adozione della presente variante, le procedure di VAS dando atto che in relazione alla vigente normativa in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui al D. Lgs. 152/2006, ai contenuti della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recanti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure, nonché in relazione alle modifiche recentemente apportate alla L.R. 56/1977 con particolare riguardo all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti, la presente variante parziale è contestualmente sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, mediante acquisizione dei pareri degli enti interessati e del parere motivato dell'OTC;

4. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 17 – comma 5 la presente variante parziale n. 4 contiene modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5. Di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, la variante parziale riveste carattere di interesse pubblico;

6. Di dare atto che la variante, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del

5.12.1977 e successive integrazioni, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni e che per la medesima, limitatamente alle aree da essa interessate, è stata effettuata la verifica di coerenza e rispetto delle norme del P.P.R.;

7. Di demandare ai competenti uffici comunali di dar corso al successivo iter della pratica secondo le procedure previste al comma 7 dell'art. 17 L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

Successivamente, Stante l'urgenza che riveste il presente atto;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano da numero 10 consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ROSA GNOCCHI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI
ART. 17 – COMMA 5 – L.R. 56/1977 E S.M.I. E ATTIVAZIONE PROCESSO DI VAS**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del TECNICO, SETTORE URBANISTICA, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 11-01-2019

Il Responsabile del Servizio
CORBELLI CLAUDIA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.2 DEL 17-01-2019

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI
ART. 17 – COMMA 5 – L.R. 56/1977 E S.M.I. E ATTIVAZIONE PROCESSO DI VAS**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 21-01-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 05-02-2019,

Addì, 21-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO